



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

Registro Generale n. 150 del 21-02-2012

Registro Settore n. 23 del 21-02-2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Comune di Amandola. Opere di trasformazione agraria in Località Saitullo. Richiedente: Re Giampiero. Class. 02 AUT 31.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta presentata dal Sig. Re Giampiero, nato in Amandola il 29/10/1969 ed ivi residente in via Cappuccini n. 6, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per opere di trasformazione agraria in Località Saitullo, consistenti nella messa a dimora di piante di piccoli frutti e piante micorizzate di pioppo, roverella e nocciolo sulle particelle individuate al catasto terreni del Comune di Amandola al foglio 66 con numeri 255 e 354 (porzione);
- Visto l'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- Visto il DPR n. 139 del 09/07/2010 Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
- Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo accordo Regione Marche- Mi BAC n. 12670 del 19.12.2007;
- Visto il Regolamento 03.06.1940, n. 1357;
- Visto l'art. 1 della Legge 22.07.1975, n. 382;
- Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i. e la L. R. 7/04 e s.m.i.;
- Vista la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 14.03.1991;
- Viste la Legge Regionale 05.08.1992, n. 34 e s.m.i. e segnatamente l'art. 13;
- Visto il R.D.L. n. 3267 del 19.12.1923;
- Vista la verifica di compatibilità paesaggistica di cui al documento istruttorio dell'Ufficio Protezione Bellezze Naturali, emesso in data 16/02/2012 con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che di seguito si riporta integralmente:

“Sono stati esaminati per quanto di competenza ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., gli elaborati relativi agli interventi in oggetto secondo le procedure previste dal DPR n. 139 del 09/07/2010.

Da quanto rilevato trattasi di messa a dimora di piante di piccoli frutti (more, mirtilli, fragole) e piante micorizzate di pioppo, roverella e nocciolo per la proliferazione del tartufo bianco e/o nero.

Tale intervento verrà realizzato sulle particelle individuate al catasto terreni del Comune di Amandola al foglio 66 con numeri 255 e 354 (porzione), all’interno di un’area boscata in località Saitullo, su terreno di proprietà del Sig. Re Giampiero.

L’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica risulta inviata dal Comune di Amandola in data 06/12/2011 con nota prot. n. 9510, acquisita agli atti in data 13/12/2011 con prot. n. 50310, unitamente alla seguente documentazione:

- domanda di autorizzazione in bollo sottoscritta dal Sig. Re Giampiero in qualità di proprietario;
- Certificazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amandola del 06/12/2011 di conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed al PPAR;
- Stralcio planimetria del vigente P.d.F. del Comune di Amandola per la zona interessata e delle relative N.T.A.;
- Stralcio planimetria della zona interessata e relative N.T.A. del P.R.G. adottato definitivamente dal Comune con Delibera n. 55 del 16/10/2009;
- n. 6 copie della Relazione paesaggistica per interventi minori (scheda tipo “A”) ai sensi del DPCM 12.12.2005;
- n. 6 copie del fascicolo con gli elaborati di progetto contenente:
 - Relazione Tecnica;
 - Documentazione fotografica;
 - Cartografia e PRG
 - Planimetria catastale con indicazione degli interventi;
 - Titolo di proprietà;

Parere Soprintendenza

Con nota prot. n. 1384 del 12/01/2012, lo scrivente Servizio ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed in pari data, con nota prot. n. 1385, ha chiesto il parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, secondo le procedure previste dal DPR n. 139 del 09/07/2010 ed ha trasmesso in duplice copia la documentazione pervenuta dal Comune competente unitamente ad una relazione tecnica illustrativa dell’intervento.

Non essendo pervenuto tale parere entro 25 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione da parte del Soprintendente, sulla base del “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica”, lo scrivente Servizio rilascia l’autorizzazione senza indire la conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del citato DPR n. 139 del 09/07/2010.

Descrizione dell’intervento

Le opere per le quali è stata presentata richiesta di autorizzazione paesaggistica con il procedimento semplificato di cui all’art. 4 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 consistono nella messa a dimora di piante di piccoli frutti (more, mirtilli, fragole) e piante micorizzate di pioppo, roverella e nocciolo per la proliferazione del tartufo bianco e/o nero.

Tale intervento verrà realizzato sulle particelle individuate al catasto terreni del Comune di Amandola al foglio 66 con numeri 255 e 354 (porzione), all’interno di un’area boscata in località Saitullo, su terreno di proprietà del Sig. Re Giampiero.

Per l’area interessata è stata rilasciata da parte di questa Amministrazione provinciale, con determinazione dirigenziale n. 857/GEN del 28/07/2010, Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di recinzione con pali in legno infissi nel terreno e rete metallica zincata a maglia quadrata, con trama di cm 30 x 30 per permettere il passaggio delle specie faunistiche di piccola taglia e proteggere le colture da specie animali più grandi e dannose. Nel merito la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle recinzione con nota prot. n. 8067 del 07/07/2010.

L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al fine di concludere l’istruttoria per il rilascio del provvedimento di propria competenza, con nota prot. 4945 del 26/09/2010 ha richiesto ulteriore Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione agraria degli appezzamenti di terreno dove è prevista la coltivazione dei piccoli frutti e del tartufo (p.lle 255 – 354 del Fg. 66).

Dalla relazione paesaggistica allegata alla richiesta in esame risulta che le opere consistono nella piantumazione e coltivazione di specie arboree atte a migliorare lo sviluppo del tartufo bianco e/o nero e di frutti di bosco per la produzione di more, mirtilli e fragole.

Le lavorazioni sono così descritte:

Determinazione VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA n.23 del 21-02-2012 PROVINCIA DI FERMO

- nell'area individuata al catasto terreni al foglio 66 con la particella 255 di circa mq 3.450 verranno messe a dimora piante di piccoli frutti, cosiddetti frutti di bosco, quali more, mirtilli, fragole. Le piantine saranno messe a distanza di circa 30-40 cm le une dall'altre con buche che non supereranno i 30 cm di profondità.
 - nell'area individuata al catasto terreni al foglio 66 con la particella 354, limitatamente all'area occupata dalla piazzola di circa mq 600, saranno piantate e coltivate piante micorizzate con tartufo bianco e/o nero, di pioppo, roverella e nocciolo, nel rispetto dell'art. 9 della L.R 34/87 e s.m.i. Esse saranno disposte tra loro a distanza di circa m 3,5 - 4,00, con buche aventi profondità di cm 30-35.
- Si precisa che, ai sensi dell'art. 41 delle NTA del PPAR, qualora sia necessario realizzare gli scavi oltre la profondità di cm 50 gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologica,

La zona interessata è compresa all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ciò presuppone che gli interventi non vadano a compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna e nel caso specifico, alla flora ed ai rispettivi habitat.

Si ritiene condivisibile quanto asserito dal progettista che, per quanto riguarda la messa a dimora e coltivazione delle piante di frutti di bosco, data la natura delle piante da posizionare che non raggiungono dimensioni rilevanti, gli effetti prodotti nel tempo da una tale coltivazione, determinati da una naturale crescita delle piantine, risulteranno integrati in maniera naturale nel contesto ambientale limitrofo. Anche la piantumazione e coltivazione delle piante di pioppo, roverella e nocciolo, micorizzate con tartufo bianco e/o nero è da ritenersi ben integrabile con il contesto boscato esistente, trattandosi di essenze autoctone di medio ed alto fusto, si inseriranno in maniera naturale con l'ambiente boscato circostante.

Vincoli esistenti

Con certificazione del 06/06/2011 il Comune di Amandola ha attestato che:

- l'area oggetto di intervento è classificata, sia dal vigente Programma di Fabbricazione sia dal Piano Regolatore Generale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.55 del 16/10/2009, come Zona E – Agricola;
 - l'intervento ricade in zona di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lettera f), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 che tutela per legge *“i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”*;
 - In merito ai sottosistemi tematici stabiliti dal P.P.A.R. l'intervento ricade all'interno del sottosistema Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico definito dall'art. 6 delle NTA come Area Gc “Aree di qualità diffusa” ed all'interno di sottosistemi territoriali definiti dall'art. 20 delle NTA nell'ambito delle Aree A “unità di paesaggio eccezionali” e Aree V di “alta percettività visuale”.
 - relativamente agli ambiti di tutela del P.P.A.R. l'area è compresa negli ambiti definiti dall'art. 30 “Crinali”, dall'art. 31 “Versanti”, dall'art. 41 Zone archeologiche (aree centuriate) e dall'art. 53 “Parchi naturali” in fascia pedeappenninica ed è soggetta a tutela integrale.
 - L'area di intervento è soggetta al vincolo idrogeologico;
- Nel certificato il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ha dichiarato che l'opera progettata è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e l'intervento previsto risulta conforme alle norme del

P.P.A.R.

Parere di compatibilità ambientale

In relazione a quanto sopra esposto, considerato che l'intervento è finalizzato alla messa a dimora di piante di piccoli frutti e piante micorizzate di pioppo, roverella e nocciolo, vista la tipologia delle opere proposte che non risultano invasive sotto il profilo ambientale, non comportando i lavori in esame alterazioni all'area oggetto di tutela ed al contesto ambientale interessato, si ritiene possa essere espresso

PARERE FAVOREVOLE

in ordine agli interventi in esame e quindi possa essere concessa la prescritta autorizzazione purché, ai fini di un più corretto inserimento nel contesto ambientale di cui trattasi, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la realizzazione delle opere di trasformazione agraria dovrà avvenire senza alterazioni dei profili naturali del terreno;
- qualora sia necessario realizzare gli scavi oltre la profondità di cm 50 gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologica;
- prima dell'esecuzione dei lavori venga acquisito il parere, per quanto di Competenza, dell'Ente Parco Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Il Comune dovrà verificare l'attuazione delle prescrizioni sopra formulate, la rispondenza del progetto alle norme e previsioni che regolano l'edificazione nell'ambito del territorio comunale alla luce delle

Determinazione VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA n.23 del 21-02-2012 PROVINCIA DI FERMO

disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e, in caso di presenza di altri vincoli, dovrà acquisire i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela degli stessi”;

Vista la documentazione allegata alla richiesta sopracitata;

Rilevato che la zona interessata è soggetta a regime vincolistico ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in applicazione dell'art. 142 comma 1 lettera “f” che tutela per legge i parchi e le riserve nazionali o regionali;

Viste le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con delibera Amministrativa del Consiglio regionale n. 197/89, per le aree oggetto di intervento ricadenti nel territorio del Comune di Amandola;

Visto il PdF vigente e il PRG adottato definitivamente dal Comune di Amandola con deliberazione consiliare n. 55 del 16/10/2009;

Vista la Certificazione del Comune di Amandola del 06/12/2011;

Considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche non si è pronunciata entro i termini di legge e pertanto lo scrivente Servizio è competente a provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica;

Accertata la conformità del procedimento e relativa istruttoria, a quanto stabilito dall'art. 4 della Legge Regionale 34/2008;

Stabilito che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 16 del R.D. 03.06.1940, n. 1357;

Visto lo Statuto Provinciale approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 14/01/2010;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare ai soli fini paesaggistici e per quanto di competenza, preso atto della verifica di compatibilità paesaggistica di cui al documento istruttorio che si condivide, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, e dell'art. 13 della L.R. 34/92 e s.m.i., l'esecuzione delle opere di trasformazione agraria in Località Saitullo del Comune di Amandola in quanto le opere proposte che non risultano invasive sotto il profilo ambientale non comportando alterazioni significative all'area oggetto di tutela ed al contesto ambientale interessato, purché, ai fini di un più corretto inserimento nel contesto ambientale di cui trattasi, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - la realizzazione delle opere di trasformazione agraria dovrà avvenire senza alterazioni dei profili naturali del terreno;
 - qualora sia necessario realizzare gli scavi oltre la profondità di cm 50 gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologica;
 - prima dell'esecuzione dei lavori venga acquisito il parere, per quanto di Competenza, dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

2. di incaricare il Comune a verificare l'attuazione delle prescrizioni sopra formulate e provvedere, in caso di presenza di altri vincoli, ad acquisire i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela degli stessi;
- 3 di incaricare altresì il Comune a verificare rigorosamente la rispondenza del progetto alle norme e previsioni che regolano l'edificazione nell'ambito del territorio comunale alla luce delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
4. di trasmettere il presente provvedimento :
 - al richiedente, al Comune interessato ed al Parco Nazionale dei Monti Sibillini con allegata documentazione di rito;
 - alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona;
 - al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;di comunicare il provvedimento all'Assessore competente in occasione dell'invio dell'elenco mensile riepilogativo delle determinazioni dirigenziali
5. di procedere alla sua pubblicazione sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it);

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della presente Comunicazione.

Il Responsabile del procedimento
SAURO CENSI

Il Dirigente del Settore
Ing. IVANO PIGNOLONI

Il presente atto viene pubblicato in elenco